

PROVINCIA DI BENEVENTO

POLITICHE PER L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITA' MONTANE E RURALI

Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura

Servizio Forestazione, Caccia e Pesca

Regolamento Provinciale per la Gestione Faunistica Venatoria delle popolazioni di Corvidi, Volpe e Nutria

Art. 1 – Finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria dei Corvidi - Cornacchia grigia *Corvus corone cornix* e Gazza *Pica pica*-, Volpe *Vulpes vulpes* e Nutria *Myocastor coypus*.
2. Le finalità del presente regolamento sono la programmazione e l'organizzazione degli interventi di controllo delle specie sopraindicate al fine di garantire la tutela del patrimonio faunistico venatorio provinciale, delle produzioni agricole e preservare i corsi d'acqua del territorio beneventano.
3. Il Regolamento attua e disciplina quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale in materia faunistico venatoria.
4. Tutti gli interventi di controllo si basano sul monitoraggio quantitativo delle specie in oggetto e presuppongono una loro gestione conservativa ad eccezione della nutria.
5. Gli interventi di monitoraggio e controllo sono attuati dall'Amministrazione provinciale con la collaborazione del Corpo di Polizia Provinciale, attraverso l'ausilio di operatori faunistici.
6. È istituito pertanto, presso la PROVINCIA DI BENEVENTO – ASSESSORATO PER LE POLITICHE PER L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITA' MONTANE E RURALI - SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SVILUPPO ATTIVITÀ ECONOMICHE E AGRICOLTURA - SERVIZIO FORESTAZIONE, CACCIA E PESCA, il Registro Provinciale degli operatori faunistici cui possono iscriversi le persone che abbiano frequentato un apposito corso riconosciuto dalla Provincia e approvato dall'ISPRA.
7. I monitoraggi e gli interventi di controllo sono realizzati in tutto il territorio di competenza della Provincia di Benevento. Per i Parchi Regionali possono essere attuati protocolli d'intesa tra gli Enti Gestori e la Provincia di

Benevento, volti a definire forme e modalità di collaborazione per interventi di controllo delle specie in oggetto.

Art. 2 – Monitoraggio

1. Annualmente la Provincia organizza le attività di monitoraggio delle specie in oggetto secondo le metodologie più appropriate per ogni specie.
2. Per il monitoraggio e le operazioni di controllo il territorio provinciale è suddiviso in unità territoriale definite su base comunale o anche minori.
3. Per il monitoraggio la Provincia può avvalersi di operatori faunistici abilitati da apposito corso ed iscritti al relativo registro provinciale.
4. Il monitoraggio è svolto sotto la supervisione e coordinamento da un tecnico faunista di comprovata esperienza, cui spetta il compito di organizzare i censimenti, elaborare i dati, stilare il Piano di controllo annuale e la valutazione dell'efficacia delle misure adottate.
5. Per ogni unità territoriale di base sono individuati annualmente dalla Provincia almeno un operatore faunistico con funzione di referente ed un agente di vigilanza responsabili delle attività di monitoraggio e degli interventi di controllo.
6. Per il censimento della volpe possono essere applicate le seguenti metodologie campione: censimento notturno con l'ausilio di fonti luminose, transetti diurni per il rilevamento dei segni di presenza.
7. Per il censimento dei corvidi vanno effettuati transetti diurni campione per il rilevamento degli individui e dei nidi.
8. Per la nutria va rilevata la presenza/assenza lungo tutti i corsi d'acqua provinciale per tratti campione.
9. La Provincia cura attraverso il tecnico faunista incaricato:
 - a. le aree campione oggetto di censimento,
 - b. tempi e modalità dei censimenti;
 - c. piano di intervento ripartito per unità territoriale;
 - d. registro di intervento e di cattura/abbattimento;
 - e. rende disponibile la relazione annuale con i risultati dei censimenti; Piani e risultati conseguiti.

Art. 3 – Tempi.

1. I censimenti sono svolti a partire dal 1° febbraio fino al 30 aprile.
2. Gli interventi di controllo sono attuati in ogni periodo dell'anno a patto che non interferiscano negativamente con le altre specie in particolare nei periodi riproduttivi, delle nascite e di allevamento e cura della prole.
3. Le trappole larsen possono essere impiegate dal 1° febbraio al 31 luglio.
4. Le trappole fisse possono essere impiegate tutto l'anno.

Art. 4 – Modalità.

1. Il Referente responsabile dell'Unità territoriale lavora in stretto contatto con il tecnico faunista e la Provincia, cura la modulistica e trasmette i risultati dei censimenti e degli interventi di controllo entro 15 gg dalla chiusura delle attività. Ogni anno trasmette alla Provincia entro il 31 gennaio l'elenco degli operatori dell'UT che faranno parte del gruppo di lavoro.
2. L'Agente di vigilanza controlla il possesso dei requisiti da parte degli operatori che intervengono, la regolarità delle operazioni, il corretto mantenimento dei richiami vivi e la compilazione della modulistica.
3. Il Referente e l'Agente di vigilanza lavorano in stretta collaborazione.
4. Le località di intervento devono essere segnalate in forma scritta alla Polizia provinciale almeno con 24 ore di anticipo. Allo stesso modo va comunicato il posizionamento delle trappole con un'apposita cartografia in scala adeguata.
5. Ogni trappola deve essere dotata di un contrassegno numerato inamovibile che la identifica.
6. La Provincia affida ad ogni unità territoriale un numero adeguato di trappole in base al Piano di intervento previsto. Spetta all'operatore responsabile di UT la cura, la responsabilità e l'affidamento delle trappole ad altri operatori in possesso dei requisiti necessari.
7. Negli interventi che prevedono l'uso di trappole "da vivo" l'animale catturato dovrà essere abbattuto in loco e immediatamente dotato dell'apposito contrassegno. L'abbattimento deve avvenire mediante metodi incruenti.
8. Le carcasse degli animali abbattuti dovranno essere smaltite secondo le indicazioni delle ASL competenti per territorio. Gli interventi di controllo terminano al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di intervento per UT o allo scadere dei termini indicati dall'art.3.

Art. 5 – Volpe.

1. Per la volpe possono essere previsti interventi di controllo che prevedono l'uso di trappole, caccia da appostamento e caccia in tana con cani.
2. Sono altresì autorizzabili interventi notturni con l'ausilio di fonti luminose, a patto che all'azione prenda parte almeno un agente di vigilanza.

Art. 6 – Corvidi.

1. Tra i corvidi le uniche specie oggetto di controllo sono la Cornacchia grigia e la Gazza.
2. Il controllo si attua unicamente con l'ausilio di trappole di cattura. È vietato ogni intervento con sparo.

3. Possono essere impiegate trappole mobili (mod. *Larsen*) a cattura singola o multipla con l'ausilio di un con specifico vivo, e trappole fisse (*Letter box*) a cattura multipla.
4. Le trappole mobile devono essere posizionate e mantenute in modo tale da garantire in massimo benessere al richiamo.
5. Le trappole fisse devono essere costruite con rete a maglia tale da consentire la fuoriuscita dei piccoli passeriformi.
6. Tutte le trappole devono essere controllate giornalmente per la rimozione degli animali catturati e per rifornire i richiami di cibo e acqua.
7. I corvidi catturati devono essere abbattuti in situ dagli operatori autorizzati.

Art. 7 – Nutria.

1. Nel PFVP è prevista l'eradicazione della nutria dall'intero territorio provinciale. La Provincia a seconda del contesto ambientale e sociale nel quale si opera può autorizzare interventi di controllo con l'ausilio di trappole e/o mediante sparo.
2. Negli Istituti a caccia vietata sono ammessi esclusivamente interventi di controllo con trappole.
3. Le trappole devono essere dotate di chiusura a scatto o a saracinesca. Tutte devono garantire l'incolumità del capo catturato.
4. L'operatore riceve la trappola in comodato gratuito ed l'unico autorizzato ad utilizzarla, nonché responsabile della stessa.
5. L'operatore comunica al responsabile della vigilanza della sua unità territoriale per ogni intervento la localizzazione della/e trappole e lui affidate ed il registro delle catture.
6. Il Responsabile comunica alla Provincia mensilmente l'elenco degli interventi di controllo, secondo la modulistica predisposta.